

Cassazione penale sez. II, 17/09/2025, n. 31239

### Svolgimento del processo

1. A.A., per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l'ordinanza in data 20/03/2025 del Tribunale di Palermo che, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza in data 07/02/2025 del G.i.p. del Tribunale di Palermo, che ha disposto l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., contestato al capo 3 della rubrica.

Deduce:

2. Violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e) c.p.p. in relazione agli artt. 273 c.p.p. e art. 629 c.p.p.. Vizio di motivazione per travisamento degli elementi indiziari.

Secondo il ricorrente l'ordinanza impugnata si fonda su un travisamento degli atti di indagine ed in primo luogo sulla natura della caparra confirmatoria.

Sostiene che la valutazione del Tribunale travisa il contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che non fa riferimento alla natura della caparra che, perciò, non può dirsi confirmatoria, anche alla luce dei principi di diritto affermati dalla Corte di cassazione in sede civile.

Da ciò consegue che, in mancanza di una caparra confirmatoria, il venditore non acquisisce automaticamente il diritto alla detenzione della somma versata a titolo di caparra nel caso di mancata concessione del mutuo bancario, cosicché la persona offesa aveva diritto alla restituzione di quanto versato.

A sostegno dell'assunto viene compendiata la conversazione n. 6732.

Si assume, dunque, che la pretesa di A.A. era fondata e poteva ricevere tutela giudiziale, configurandosi il reato di cui all'art. 393 cod. pen. e non quello di estorsione.

3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 629 cod. pen.

In questo caso si denuncia l'omessa motivazione in ordine all'elemento costitutivo della condotta violenta o minacciosa, che non risulta perpetrata da A.A. e la cui indicazione era tanto più necessaria perché nelle conversazioni intercettate si fa riferimento solo a trattative.

Si nega, quindi, la possibilità di configurare una condotta estorsiva a carico dell'indagato.

4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Anche in questo si denuncia il vizio di omessa motivazione perché il tribunale non indica quali siano le frasi evocative dell'appartenenza a un sodalizio mafioso pronunciate da A.A., non essendo sufficiente che tali frasi siano state eventualmente pronunciate da altri, risultando necessaria l'indicazione degli specifici elementi che conducono a A.A. la modalità mafiosa.

5. Violazione di legge in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari e alla proporzionalità della misura.

Si osserva che la misura degli arresti domiciliari è stata negata perché non impedirebbe il contatto tra l'indagato e terze persone, così basandosi su previsioni meramente congetturali e non su elementi concreti.

Rimarca come il procedimento riguardi fatti risalenti a dodici anni or sono e come non siano stati indicati elementi concreti dai quali dedurre l'inaffidabilità del cautelato.

### Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato.

1.1. La questione principale sollevata con il ricorso è quella della qualificazione giuridica del fatto come estorsione o come esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Per sciogliere la questione sarà necessario ricostruire brevemente i fatti, così come riassunti nell'ordinanza impugnata e in parte narrati da B.B., vittima del reato.

La vicenda delittuosa trova origine in un rapporto negoziale intercorso tra B.B. e C.C., i quali stipulavano un contratto preliminare di compravendita con cui i due si impegnavano, rispettivamente, a vendere e ad acquistare una villetta. In occasione del perfezionamento di tale accordo negoziale, C.C. versava a B.B. una somma pari a 36.000,00 Euro (circa 40.000,00 Euro di cui lo stesso B.B.) a titolo di caparra.

Al contratto preliminare non seguiva la stipula del contratto definitivo e B.B. tratteneva per sé la somma ricevuta.

In relazione a tale fase della vicenda, il Tribunale riporta le dichiarazioni di B.B., che vengono riassunte alla pagina 12 dell'ordinanza impugnata: «In data 31.08.2022 veniva escusso a sommarie informazioni B.B., il quale, confermava di avere avuto un contenzioso insorto nel luglio 2020, con C.C. per un atto preliminare relativo alla vendita di una villetta, senza poi arrivare alla stipula del contratto definitivo, ricevendo una caparra di circa 40.000,00 euro. Il

B.B. spiegava che, dopo sei/otto mesi dalla conclusione del preliminare, il C.C., non avendo ottenuto il mutuo dalla banca, lo aveva autorizzato a vendere la villetta ad altro acquirente, pretendendo tuttavia la restituzione della caparra nel momento in cui avesse venduto la villetta•.

La somma non veniva restituita e C.C. si rivolgeva all'odierno ricorrente e sostanzialmente al clan (Omissis) per riscuotere la somma.

L'esito negativo dell'attività di recupero della somma attuata da A.A. (insieme a D.D. e E.E., rispettivamente suocero e cognato di C.C.) inducevano lo stesso A.A., D.D. e E.E. a rivolgersi a F.F., appartenente al clan (Omissis), egemone sul territorio di residenza di B.B.

F.F., insieme ad G.G., si attivava effettivamente per il recupero della somma di denaro, esercitando ripetute violenze e minacce in danno di B.B., al quale chiedeva oltre alla somma pretesa da C.C. anche un'ulteriore somma, non precisata, da destinare ai detenuti.

Infine, la villetta veniva effettivamente venduta da B.B., che corrispondeva a C.C. la somma da lui pretesa, in data 04/10/2021 (per come risulta dalla conversazione intercettata al progr. 10193).

**1.2.** Il Tribunale ha ritenuto configurabile il delitto di estorsione osservando che la richiesta di restituzione della somma di denaro era accompagnata da un interesse proprio di F.F., costituito dalla necessità di ribadire il controllo sul territorio e dalla richiesta di una somma ulteriore rispetto a quella pretesa da C.C., destinata ai detenuti del clan.

**2.** Così ricostruiti i fatti, per verificare la correttezza della qualificazione giuridica ritenuta dal Tribunale, occorre fare riferimento ai principi dettati dalle Sezioni Unite in tema di distinzione tra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo).

**2.1.** In tale pronuncia è stato precisato che i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e di estorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamente sovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo, invece, l'agente intende conseguire un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.

Con un'ulteriore precisazione che ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello

privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362). Pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, ovvero che il diritto oggetto dell'illegittima tutela privata sia realmente esistente, deve, peraltro, trattarsi di una pretesa non del tutto arbitraria, ovvero del tutto sfornita di una possibile base legale (Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362), poich  il soggetto attivo deve agire nella ragionevole opinione della legittimit  della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto in ipotesi suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale avente, in astratto, apprezzabili possibilit  di successo (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967) .

Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli articoli 393 e 629 cod. pen. assume, pertanto, decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volont  di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purch  l'agente, ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; nell'estorsione, invece, l'agente non si rappresenta, quale impulso del suo operare, alcuna facolt  di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perch  privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli.

**2.2.** Le Sezioni Unite hanno altres  osservato e precisato che   un orientamento ha ritenuto che integra sempre gli estremi dell'estorsione aggravata dal c.d.  metodo mafioso  (gi  art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. I. n. 203 del 1991, ora art. 416-bis.1 cod. pen.), e non dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone ugualmente aggravato, la condotta consistente in minacce di morte o gravi lesioni personali formulate dal presunto creditore e da un terzo estraneo al rapporto obbligatorio in danno della persona offesa, estrinsecatesi nell'evocazione dell'appartenenza di entrambi ad una organizzazione malavitosa di tipo mafioso, per l'estrema incisivit  della forza intimidatoria esercitata, costituente indice del fine di procurarsi un profitto ingiusto, esorbitante rispetto al fine di recupero di somme di denaro sulla base di un preteso diritto (Sez. 2, n. 34147 del 30/04/2015, P.G. in proc. Agostino, Rv. 264628). L'orientamento non pu  essere condiviso, poich  la formulazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. non consente di affermare che la circostanza aggravante in oggetto sia assolutamente incompatibile con il reato di cui all'art. 393 cod. pen.; residua al pi  la possibilit  di valorizzare l'impiego del c.d.  metodo mafioso , unitamente ad altri elementi, quale elemento sintomatico del dolo di estorsione .

**2.3.** In riferimento all'atteggiarsi del concorso di persone in relazione al reato di ragion fattasi, nella sentenza Filardo   stato osservato che   la giurisprudenza di questa Corte ha tradizionalmente affermato che, per configurare il reato di esercizio arbitrario delle proprie

ragioni in luogo di quello di estorsione, nel caso in cui la condotta tipica sia posta in essere da un terzo a tutela di un diritto altrui, occorre che il terzo abbia commesso il fatto al solo fine di esercitare il preteso diritto per conto del suo effettivo titolare, dal quale abbia ricevuto incarico di attivarsi, e non perché spinto anche da un fine di profitto proprio, ravvisabile ad esempio nella promessa o nel conseguimento di un compenso per sé, anche se di natura non patrimoniale (Sez. 2, n. 11282 del 2/10/1985, Conforti, Rv. 171209); qualora il terzo agente seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell'art. 393 stesso codice inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen. (Sez. 2, n. 8836 del 05/02/1991, Paiano, Rv. 188123; Sez. 2, n. 4681 del 21/03/1997, Russo, Rv. 207595; Sez. 5, n. 29015 del 12/07/2002, Aligi, Rv. 222292; Sez. 5, n. 22003 del 07/03/2013, Accarino, Rv. 255651).

Questo orientamento va condiviso e ribadito.

Due sono i punti di partenza di questa ulteriore disamina, necessariamente costituiti dai principi in precedenza affermati:

il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio non esclusivo.

il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia o violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico.

Di conseguenza, se, ai fini della distinzione tra i reati de quibus, alla partecipazione al reato di terzi concorrenti non creditori (abbiano, o meno, posto in essere la condotta tipica) non è possibile attribuire rilievo decisivo, risulta, al contrario, determinante il fatto che i terzi eventualmente concorrenti ad adiuvandum del preteso creditore abbiano, o meno, perseguito (anche o soltanto) un interesse proprio.

Ove ci sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione; in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Non appare inopportuno precisare che, di conseguenza, nei casi in cui ricorra la circostanza aggravante della c.d. finalità mafiosa (art. 416-bis.1 cod. pen.: essere i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis cod. pen.), la finalizzazione della condotta alla soddisfazione di un interesse ulteriore (anche se di per sé di natura non patrimoniale) rispetto a quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato, comporta la sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera di tipicità dell'art. 629 cod. pen., con il concorso dello stesso creditore, per avere agevolato il perseguimento (anche o soltanto) di una finalità

(anche soltanto lato sensu) di profitto di terzi.

Dall'altro canto, questa Corte ha già chiarito che non è configurabile il reato di ragion fattasi, bensì quello di estorsione (in concorso con quello di partecipazione ad associazione per delinquere), allorché si sia in presenza di una organizzazione specializzata in realizzazione di crediti per conto altrui, la quale operi, in vista del conseguimento anche di un proprio profitto, mediante sistematico ricorso alla violenza o ad altre forme di illecita coartazione nei confronti dei soggetti indicatili come debitori (Sez. 2, n. 1556 del 01/04/1992, Dionigi, Rv. 189943; Sez. 2, n. 12982 del 16/02/2006, Caratozzolo, Rv. 234117).

**3.** Così, tracciate le differenze tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione, va puntualizzato che, vertendosi in un caso di condotta tipica realizzata da un soggetto terzo rispetto al titolare della pretesa economica che si assume tutelabile in giudizio, occorre verificare se gli agenti, con la condotta minacciosa e/o violenta, intendessero perseguire un interesse proprio e ulteriore rispetto a quello della restituzione della caparra pretesa da C.C.. Interesse proprio e ulteriore che, vale la pena ribadirlo, può essere di per sé di natura non patrimoniale rispetto a quello di ottenere la mera soddisfazione del diritto arbitrariamente azionato.

Vale rimarcare come sia A.A. e i D.D. e E.E., da una parte, sia F.F., fossero terzi rispetto alla pretesa economica di C.C.

Tale preliminare osservazione marginalizza tutte le argomentazioni sviluppate dalla difesa circa la qualificazione della caparra come confirmatoria o meno, cui sono collegate le ulteriori osservazioni spese per sostenere la fondatezza giuridica della pretesa di C.C. di vedersi restituita la somma consegnata a B.B. in occasione della stipulazione del contratto preliminare.

Il tema centrale del presente giudizio, invece, si mostra quello di stabilire se i terzi, nel realizzare la condotta tipica, intendessero perseguire un interesse proprio e ulteriore rispetto al soddisfacimento della pretesa di C.C. di ottenere la restituzione della somma versata a B.B.

**3.1.** In relazione a ciò, il Tribunale ha osservato che la condotta di F.F. trovava una spinta finalistica diversa e ulteriore rispetto a quella di costringere B.B. a restituire le somme ricevute da C.C.

Si legge, a tale proposito, nell'ordinanza impugnata: «decisivo, poi, al fine di inquadrare le condotte degli indagati nel delitto di cui all'art. 629 cod. pen., appare, come in precedenza anticipato, l'interesse personale di F.F., membro di vertice dell'articolazione territoriale di S del clan (Omissis), il quale nella vicenda non ha agito nell'esclusivo interesse del creditore, ma anche al fine di agevolare il clan mafioso di appartenenza. Infatti, la positiva attività di mediazione svolta dal F.F. e dal ricorrente era precipuamente funzionale, per un verso, a rafforzare l'egemonia del clan mafioso di appartenenza sul territorio di loro competenza, in quanto dimostrativa della capacità del gruppo di risolvere controversie relative a rapporti



obbligatori sorti nel territorio di loro competenza e di condizionamento delle attività economiche, e, per altro verso, al conseguimento di uno specifico vantaggio patrimoniale per il patrimonio del clan da destinare ai sodali detenuto, traendo quindi, in tal modo, un profitto sicuramente indebito dalla consumazione del reato» (si veda pag. 17 dell'ordinanza impugnata).

**3.2.** Va osservato che la finalità perseguita da F.F. di rafforzare l'egemonia sul territorio del clan (Omissis) non viene messa in discussione dal ricorrente, il quale, invece, si duole della mancanza di condotte minacciose e/o violente realizzate da A.A., eventualmente evocative di un sodalizio mafioso e, in quanto tali, utili a far ritenere sussistente sia l'estorsione, sia l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., declinata nel senso delle modalità mafiose.

La questione così sollevata dalla difesa, però, non coglie il tema principale, che è quello di stabilire se A.A. fosse partecipe e consapevole della condotta realizzata da F.F. che con le caratteristiche descritte dal Tribunale è chiaramente riconducibile al paradigma dell'estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., perché finalizzata al perseguimento di fini propri di F.F. e perché diretta al perseguimento dell'interesse del clan di ribadire la propria egemonia sul territorio, oltre che evocativa del sodalizio mafioso, con la richiesta di denaro per i detenuti.

Il tema del concorso di A.A. nella condotta di F.F. è stato affrontato e risolto dal Tribunale, che come visto ha ritenuto che l'odierno ricorrente fosse partecipe delle finalità perseguite da F.F. e a lui accomunato nella volontà di ribadire l'egemonia mafiosa nel territorio di loro competenza e il loro potere di condizionamento.

Tanto viene ricavato dalla lettura incrociata delle intercettazioni (sunteggiate alle pagine 2 e ss. dell'ordinanza impugnata) dalla quale i giudici vedono emergere l'interesse del ricorrente e dei D.D. e E.E. al recupero del credito asseritamente vantato da C.C.; dalla sequenza temporale degli incontri, con particolare riferimento a quello avvenuto il 04/09/2021 tra il ricorrente e F.F., all'esito del quale quest'ultimo attivava G.G. affinché rintracciasse B.B. per menarlo, farlo pagare e fargli comprendere quali sarebbero state le conseguenze della sua eventuale disobbedienza; al fatto che, dopo ogni visita di A.A., F.F. convocava B.B. per ottenere i pagamenti; alle indicazioni contenute nelle intercettazioni, riferibili a A.A. e D.D. e E.E.

La piena compartecipazione e comunanza di A.A. (e dei D.D. e E.E.) alla finalità di F.F. di affermare la propria egemonia sul territorio emerge sin dai primi contatti tra gli appartenenti al clan (Omissis) (A.A. e D.D., appunto) e F.F., per come emerge dalla conversazione intercettata il 23/08/2021 (n. 3717) nel corso della quale D.D., nel chiedere l'intervento di F.F., mette in rilievo come B.B. avesse reagito in maniera spavalda e impertinente alla loro richiesta di pagamento e alla minaccia di farlo raggiungere da soggetti terzi.

Tanto Ã un chiaro segnale di come gli appartenenti al Clan (Omissis) chiedessero a F.F. di riaffermare la propria forza intimidatrice sul territorio, attraverso la risoluzione della questione.

Di tale precisa finalitÃ si trova eco e conferma nella conversazione del 17/09/2021 (progr. 6733), nel corso della quale F.F. (dopo lâ?ennesimo incontro con A.A.) ribadiva a B.B. di avere garantito per lui con persone pericolose del clan (Omissis), cosÃ emergendo ulteriormente come la risoluzione della vicenda contrattuale intercorsa tra C.C. e B.B. avesse assunto un valore simbolico e dimostrativo dellâ?egemonia dei clan sul territorio.

Da ciÃ<sup>2</sup> discende che il Tribunale ha correttamente qualificato la condotta contestata a A.A. ai sensi dellâ?art. 629 cod. pen. e non ai sensi dellâ?art. 393 cod. pen., in ragione della sua piena e consapevole partecipazione alla condotta materiale realizzata da F.F..

A fronte di una motivazione che ha correttamente inquadrato i temi che coinvolgevano la posizione di A.A., i motivi dâ?impugnazione relativi alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza si concentrano sullâ?esistenza o meno di una caparra confirmatoria eventualmente stipulata tra C.C. e B.B. e sulla sussistenza di condotte materiali di minaccia e/o violenza riconducibili a A.A., cosÃ risultando trascurato il tema della compartecipazione del ricorrente alla condotta estorsiva realizzata da F.F. con modalitÃ mafiose e con finalitÃ agevolative del clan.

Tema, invece, affrontato e correttamente risolto dal Tribunale, per come emergente da quanto fin qui esposto, dal che discende lâ?infondatezza del ricorso in punto di gravi indizi di colpevolezza.

**4.** A eguale conclusione si perviene in relazione alle esigenze cautelari, rispetto alle quali â? diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente â? si rinviene una motivazione adeguata, logica, non contraddittoria, oltre che aderente ai principi di diritto fissati da questa Corte con riguardo allo statuto cautelare vigente rispetto a reati ammantati dalla mafiositÃ .

I giudici hanno spiegato che non sono emersi elementi concreti per ritenere superata la presunzione di pericolositÃ dellâ?indagato e quella di adeguatezza della misura carceraria di cui allâ?art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

A tale proposito va osservato che nel ricorso non vengono evidenziati elementi dotati della concretezza, patologicamente trascurati dal Tribunale, utili a superare tali presunzioni.

Il Tribunale ha anche affrontato il tema dellâ?attualitÃ delle esigenze cautelari in rapporto al tempo decorso dalla commissione dei fatti, osservando che essi si erano svolti fino al 2022 e che la personalitÃ incline al delitto di A.A. faceva ritenere che la sua persistente pericolositÃ .

Sotto tale ultimo profilo, i giudici hanno evidenziato la particolare vicinanza di A.A. ad ambienti malavitosi di criminalitÃ organizzata emersa dalla vicenda in esame, la calliditÃ dimostrata nel



perseguire i propositi delinquenziali e lâ??abitudinalit  nel reato, attestata dai numerosi precedenti penali.

In presenza di tutti tali elementi di allarme sociale a carico di A.A., coniugata all ??assenza di elementi concreti a suo favore, la negazione degli arresti domiciliari (ancorch  con braccialetto elettronico) e lâ??applicazione della misura carceraria risulta una scelta imposta dalla legge e non correlata a un giudizio di inaffidabilit  dell ??indagato.

Da qui la correttezza del provvedimento impugnato e la correlata infondatezza di tutti i motivi d ??impugnazione in punto di esigenze cautelari, con cui la difesa si duole sostanzialmente della negazione degli arresti domiciliari per lâ??omessa motivazione circa le ragioni per cui i giudici avrebbero ritenuto che A.A. non avrebbe rispettato le prescrizioni imposte con la misura domiciliare, cos   introducendo temi ultronei rispetto a quelli qui rilevanti.

**5.** Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

**6.** Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell ??Istituto penitenziario, ai sensi dell ??art. 94, comma 1    ter, disp. att. cod. proc. pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la remissione in libert  del detenuto.

### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all ??art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

### **Conclusione**

Cos   deciso in Roma, il 22 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2025.

### **Campi meta**

**Massima :** *Il delitto di estorsione (art. 629 c.p.) si distingue da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: mentre nel secondo l'agente persegue un profitto nella convinzione ragionevole, benché in concreto infondata, di esercitare un suo diritto suscettibile di azione giudiziaria, nel primo egli intende conseguire un profitto nella piena consapevolezza della sua ingiustizia.*

**Supporto Alla Lettura :**

## ESTORSIONE

L'estorsione incarna una delle figure delittuose contro il patrimonio ed è prevista dall'ordinamento italiano all'art. 629 c.p., che punisce *Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000*. Sono previste anche specifiche circostanze aggravanti, come l'uso delle armi o di mezzi idonei ad impedire la pubblica o privata difesa, nonché l'aggravante per avere commesso il fatto da parte di persona che fa parte di un'associazione di stampo mafioso, da persona travisata o da più persone. L'analisi delle circostanze attenuanti, invece, richiede un'indagine concreta sulla personalità dell'agente e sulle modalità di esecuzione del fatto. Quanto al rapporto con il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone, l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità e la dottrina unanime distinguono i delitti di cui agli artt. 393 e 629 c.p. essenzialmente in relazione all'elemento psicologico: nel primo, l'agente perseguirebbe un profitto nella convinzione ragionevole, anche se in ipotesi infondata, di esercitare un suo diritto giudizialmente azionabile; nell'estorsione, invece, l'agente perseguirebbe un profitto nella consapevolezza di non averne diritto.